



Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali

N. 65015 di Protocollo del 26/10/2016  
Class/Fasc: 2016 003 00411

Determinazione n.	<u>000796</u>	Data	<u>02/11/2016</u>
OGGETTO: Costituzione dell'Elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.			

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Premesso** che l'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che *“Il gestore del Servizio Idrico Integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:*

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”;*

**Dato atto** che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 124, è la Provincia di Pavia;

**Visto** l'art. 110, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce che *“nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3”;*

**Rilevato** che si rende necessario costituire l'Elenco di cui all'art. 110, comma 5, stante la comunicazione effettuata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, Pavia Acque s.c.a.r.l., ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

**Dato atto che** gli elementi essenziali da riportare nell'Elenco sono: l'indicazione dei singoli impianti destinati ad accettare i rifiuti, le rispettive capacità residue di trattamento, le quantità di rifiuti ammissibili e il relativo carico inquinante;

**Considerato** che il D.Lgs. 152/2006 subordina l'automatica autorizzazione all'accettazione dei rifiuti in questione al rispetto, da parte del depuratore, dei limiti di emissione allo scarico fissati dalla relativa autorizzazione, nel caso in cui gli appositi controlli fiscali facessero rilevare superamenti tali da riflettere l'incapacità del depuratore di rispettare tali limiti, la Provincia potrà adottare provvedimenti restrittivi della facoltà di accettare rifiuti;

**Dato atto** che l'Elenco sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e verrà aggiornato ad ogni comunicazione ex art. 110, comma 3, a seguito dei rinnovi delle autorizzazioni allo scarico dei depuratori interessati e, comunque, in occasione di aumenti del carico inquinante ordinariamente addotto ai medesimi dalle reti fognarie sottese che possa determinare variazione apprezzabile della capacità residua di trattamento

### **DETERMINA**

1. di costituire l'Elenco dei gestori degli impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, Elenco organizzato per singoli impianti di trattamento, che, con riferimento ai medesimi, deve riportare i seguenti contenuti minimi:
  - capacità residua di trattamento;
  - quantità di rifiuti accettabili giornalmente e relativo carico inquinante;
2. di dare atto che, a seguito della comunicazione ex 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ferma restando l'iscrizione nell'Elenco, la Provincia formalizzerà al gestore una presa d'atto contenente prescrizioni relative alla modalità di esercizio dell'attività di accettazione dei rifiuti;
3. di pubblicare sul sito dell'Amministrazione l'Elenco dei gestori degli impianti che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, nonché gli aggiornamenti dell'Elenco stesso.

Il Dirigente del Settore  
*Carlo Sacchi*